

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 2*

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

*Articolo 1*

*Articolo 3*

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*